



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



MISURA 16

SOTTOMISURA 16.7 - OPERAZIONE 16.7.1 - AZIONE 1

ATTUAZIONE DI STRATEGIE LOCALI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE

Area interna VALLI DI LANZO

**Bando per l'individuazione delle imprese da inserire all'interno del Gruppo di Cooperazione per
l'attuazione della seconda fase dell'Operazione 16.7.1
in riferimento ai seguenti Ambiti:**

AMBITO AGRICOLTURA

Sottomisura 4.1

Sottomisura 6.1

AMBITO AREE RURALI

Sottomisura 6.4

SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI

1.1 Finalità e caratteristiche dell'Operazione 16.7.1

L'Operazione 16.7.1 del PSR 2014/2020 della Regione Piemonte prevede la formazione, all'interno del perimetro territoriale dell'Area Interna Valli di Lanzo, di un partenariato pubblico-privato (Gruppo di Cooperazione), beneficiario di un finanziamento concesso sotto forma di sovvenzione globale, per la costruzione e l'attuazione di una strategia di cooperazione per lo sviluppo dell'Area.

La strategia di cooperazione non si configura come la mera sommatoria di interventi singoli, ma rappresenta, invece, il risultato di una serie di scelte coerenti e condivise, costruite a partire dai

fabbisogni espressi dal territorio, nel quadro della Strategia Nazionale per le Aree Interne, con riguardo a specifici ambiti tematici, attraverso una serie di azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi della strategia stessa.

Il partenariato può formarsi con la partecipazione di enti locali, imprese agricole e loro forme associative, PMI, organismi e agenzie di interesse territoriale, da individuare sulla base della loro capacità di contribuire alla formazione e alla realizzazione della strategia di cooperazione, in attuazione di procedure di evidenza pubblica. La formazione del partenariato avviene in due fasi successive:

- nella prima fase (già completata), hanno aderito al Gruppo di Cooperazione le due Unioni Montane che rappresentano l'Area Interna (Unione Montana Alpi Graie, Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone) e i soggetti territoriali che, nell'Area stessa, sono portatori di interessi collettivi negli ambiti di intervento oggetto dell'Operazione 16.7.1 (agricoltura, foreste, aree rurali); tra gli aderenti, è stata individuata, quale soggetto capofila, l'Unione Montana Alpi Graie, che ha assunto il ruolo di rappresentante e di unico interlocutore nei confronti della Regione Piemonte e dei Servizi competenti dei procedimenti contributivi e di controllo; al capofila spetta, in generale, il compito di curare la gestione amministrativa e finanziaria connessa all'attuazione dell'Operazione 16.7.1
- nella seconda fase (di cui il presente bando è parte), è previsto che siano coinvolti nel partenariato le imprese e gli altri soggetti con finalità economiche e scopo di lucro, da individuare secondo principi di trasparenza, nel rispetto, come detto, di criteri di evidenza pubblica, a garanzia della qualità della strategia e della possibilità di partecipazione alla stessa da parte di tutti i soggetti interessati a contribuirvi.

Il presente bando, approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione Montana Alpi Graie n. 60 del 04/08/2022, assolve alla finalità di individuare gli operatori economici da inserire nel partenariato per l'attuazione della seconda fase dell'Operazione 16.7.1, con particolare riguardo agli ambiti AGRICOLTURA E AREE RURALI e alle tipologie di intervento comprese nelle seguenti sottomisure:

a) AGRICOLTURA

- sottomisura 4.1 *Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*
- sottomisura 6.1 *Aiuti all'avviamento di imprese da parte di giovani agricoltori*

b) AREE RURALI

- sottomisura 6.4 *Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.*

Le condizioni specifiche di realizzazione degli interventi come sopra richiamati (beneficiari, limiti di costo, percentuali di finanziamento pubblico, categorie di costi ammissibili, requisiti di ammissibilità) sono dettagliate rispettivamente:

- alla successiva Sezione 2: sottomisura 4.1 *Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*

- alla successiva Sezione 3: sottomisura 6.1 *Aiuti all'avviamento di imprese da parte di giovani agricoltori*
- alla successiva Sezione 4: sottomisura 6.4 *Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.*

Nei paragrafi successivi della presente Sezione 1 sono richiamati, invece, gli elementi comuni a tutte le sottomisure e tipologie di intervento oggetto del presente bando.

Con riguardo all'ambito AGRICOLTURA, la partecipazione al bando da parte delle imprese interessate può avvenire con la presentazione di una domanda di adesione ad una sola delle sottomisure sopra richiamate oppure con la presentazione di una domanda congiunta di adesione a entrambe le sottomisure comprese nell'ambito. Nel caso di presentazione da parte di un medesimo richiedente di più domande a valere su diverse sottomisure, ciascuna sarà comunque inserita in differenti graduatorie e l'eventuale ammissione di una di esse non impegna ad ammettere anche l'altra.

Le imprese interessate a partecipare all'ambito AREE RURALI possono, invece, presentare domanda a valere sulla sola sottomisura 6.4.

Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di più di una domanda a valere sulla stessa sottomisura.

1.2 Risorse assegnate al bando

a) AGRICOLTURA

- sottomisura 4.1: **€ 600.000,00**
- sottomisura 6.1: **€ 280.000,00**

b) AREE RURALI

- sottomisura 6.4: **€ 350.000,00.**

1.3 Periodo e modalità di presentazione delle domande

La domanda di adesione al Gruppo di Cooperazione per la realizzazione di uno o più interventi nell'ambito delle sottomisure previste al precedente par. 1.1 potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito dell'Unione Montana Alpi Graie e dell'Unione Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, **fino al 31 ottobre 2022**, termine ultimo perentorio.

La domanda deve essere presentata secondo il modello di cui in Allegato 1, completa della documentazione di seguito elencata, attraverso posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: unionemontana.alpigraie@legalmail.it

Dovranno essere presentati contestualmente alla domanda (nello stesso invio e.mail) i seguenti documenti in formato digitale o mediante scansione:

PER LA SOTTOMISURA 4.1 E PER LA SOTTOMISURA 6.4:

- a) nel caso di investimenti materiali su beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:
- disegni e planimetrie
 - relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire
 - computi metrici estimativi redatti da un tecnico abilitato, utilizzando obbligatoriamente l'Elenco Prezzi Regionale Agricoltura
 - titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori o richiesta di autorizzazione edilizia all'organo competente (Comune o Suap), protocollata dal medesimo organo, ovvero dichiarazione del beneficiario che l'intervento non necessita di titolo abilitativo
 - eventuale autorizzazione del proprietario alla effettuazione dell'investimento (se il richiedente non è proprietario del 100% dell'immobile interessato)
 - documentazione fotografica dell'immobile
- b) nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti nell'Elenco Prezzi di cui alla lettera a):
- presentazione di analisi dei prezzi e/o di almeno tre preventivi tra loro comparabili, rilasciati da ditte concorrenti, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura
- c) nel caso di investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari:
- almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili, rilasciati da ditte concorrenti, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura
 - una breve relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso
- d) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e in caso di interventi a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori:
- preventivo del fornitore individuato
 - relazione tecnica del beneficiario, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare
- e) in caso di spese generali e di investimenti in beni immateriali, mediante la presentazione di:
- almeno tre offerte, fra loro comparabili, fornite da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro. Le offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o progetto e sui costi previsti
 - nel caso non sia possibile disporre di tre offerte, una relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di

fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi

- nel caso di spesa inferiore a € 5.000,00, è possibile presentare un unico preventivo accompagnato da una relazione descrittiva che motiva la scelta del fornitore.

PER LA SOTTOMISURA 6.1

- a) Piano Aziendale che descrive il progetto di sviluppo proposto per l'azienda agricola oggetto di insediamento; il Piano deve contenere il dettaglio:
- degli investimenti materiali che saranno realizzati nell'azienda (comprensivi di quelli eventualmente proposti a valere sulla sottomisura 4.1, nel rispetto di quanto previsto al successivo par. 3.4)
 - delle attività di crescita personale e professionale del giovane.

Si informa che, qualora la domanda venga ammessa (determinando l'ammissione dell'impresa proponente al Gruppo di Cooperazione) e venga approvato dalla Regione Piemonte il progetto definitivo presentato dall'Unione Montana Valle Graie nell'ambito della domanda di sostegno per la Fase 2 dell'Operazione 16.7.1, la stessa impresa proponente dovrà obbligatoriamente:

- disporre di firma digitale
- disporre di un fascicolo aziendale nella Anagrafe Agricola del Piemonte (ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99) ed aver validato i dati

per poter operare nell'ambito dell'operazione secondo le procedure che saranno definite dalla Regione Piemonte.

1.4 Valutazione delle domande e formazione delle graduatorie

Le domande presentate saranno sottoposte a una valutazione di ammissibilità, da parte di una Commissione nominata dalla Giunta dell'Unione Montana Alpi Graie, sulla base dei seguenti elementi:

- verifica del rispetto della modalità di trasmissione della domanda (via PEC) e della completezza della documentazione
- verifica dell'ammissibilità del beneficiario
- verifica delle condizioni di ammissibilità dell'investimento proposto, nel rispetto di quanto definito dal bando
- verifica dell'ammissibilità delle spese (la spesa deve essere riferibile a quanto previsto nel paragrafo "Costi ammissibili" rispettivamente alle Sezioni 2, 3 e 4 del presente bando).

Le domande giudicate ammissibili saranno inserite nel progetto definitivo degli interventi che l'Unione Montana Alpi Graie presenterà, in qualità di capofila, alla Regione Piemonte nell'ambito della domanda di sostegno per la Fase 2 dell'Operazione 16.7.1.

Nel caso in cui le risorse assegnate al bando ai sensi del precedente par. 1.2 non siano sufficienti a dare copertura a tutte le domande giudicate ammissibili, saranno definite graduatorie di merito con riguardo a ciascuna sottomisura, sulla base dei criteri di valutazione definiti nell'apposito paragrafo rispettivamente alle Sezioni 2, 3 e 4 del presente bando. Con riguardo a ciascuna graduatoria, a parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile e, in subordine, al beneficiario di età inferiore. A tale fine:

a) per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:

- ditte individuali con titolare donna
- società di persone con maggioranza di soci donne (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita)
- società di capitale con maggioranza dei soci amministratori donne.

b) per quanto riguarda il beneficiario di età inferiore, si prende in considerazione:

- l'età del titolare per le ditte individuali
- l'età media dei soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita)
- l'età media dei soci amministratori per le società di capitale.

È facoltà del capofila decidere di integrare le risorse assegnate a ciascuna delle sottomisure di cui al precedente paragrafo 1.2, comunque entro la disponibilità massima assegnata all'Area Interna Valli di Lanzo nell'ambito dell'Operazione 16.7.1. È altresì facoltà del capofila disporre compensazioni tra le diverse sottomisure in ragione di economie risultanti da alcune di esse.

Le eventuali graduatorie delle domande ammissibili, redatte da una commissione di valutazione appositamente nominata, saranno approvate entro 20/11/2022 e saranno finalizzate a individuare le imprese che entreranno a far parte del Gruppo di Cooperazione, fino all'esaurimento delle risorse assegnate al bando.

È responsabilità del richiedente presentare una domanda veritiera, completa e consapevole; eventuali errori/imprecisioni/omissioni non sanabili potranno determinare il decadimento della domanda, salvo più gravi conseguenze nel caso vengano riscontrate false dichiarazioni, che comporteranno l'invio di una segnalazione alla Procura della Repubblica.

1.5 Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3.4 ultimo comma, gli investimenti sono considerati ammissibili esclusivamente se effettuati in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno per la Fase 2 dell'Operazione 16.7.1 da parte dell'Unione Montana Alpi Graie alla Regione Piemonte e della specifica istanza in cui la spesa è prevista alla stessa Regione Piemonte.

La sola ammissione dell'impresa proponente al Gruppo di Cooperazione a seguito della valutazione di cui al precedente paragrafo 1.4 non costituisce titolo per l'ammissibilità temporale delle spese.

Gli investimenti effettuati dopo la presentazione dell'istanza di cui al comma 1, prima della sua approvazione da parte della Regione Piemonte, nell'ambito della procedura da questa definita per la Fase 2 dell'Operazione 16.7.1, sono realizzati a rischio del richiedente.

Gli interventi approvati ai sensi di quanto sopra dovranno essere conclusi e rendicontati entro 30/09/2024. Un intervento si considera concluso se:

- tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle generali e tecniche, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la tracciabilità della spesa in capo al beneficiario stesso (es. addebito su conto corrente intestato al beneficiario)
- risulta completamente funzionale e conforme all'oggetto progettuale e il beneficiario è in grado di presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e funzionalità dell'oggetto di intervento.

SEZIONE 2 - SOTTOMISURA 4.1 SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

2.1 Finalità

La sottomisura 4.1 è finalizzata, in generale, a potenziare la competitività e a migliorare la redditività, le prestazioni e la sostenibilità globale delle imprese agricole che vi partecipano salvaguardando, nel contempo, il patrimonio agro-ambientale nel quale le aziende stesse operano.

Fermo restando quanto sopra, nell'ambito della strategia di cooperazione definita dall'Area Interna Valli di Lanzo, la partecipazione alla sottomisura 4.1 è finalizzata, in particolare, a:

- qualificare e valorizzare la produzione lattiero-casearia locale, con particolare riguardo alla realizzazione della Toma di Lanzo
- valorizzare le altre produzioni zootecniche e le produzioni agricole minori, limitatamente agli interventi che privilegiano il contatto diretto fra il produttore e il consumatore.

2.2 Beneficiari

Operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati, che siano inoltre in possesso delle caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE n. 1307/2013. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA, aver costituito il fascicolo aziendale validato in data successiva al 15/04/2022.

2.3 Interventi ammissibili

Con riguardo alle finalità specifiche come richiamate al par. 2.1, sono ammissibili a contributo nell'ambito della sovvenzione globale di cui all'Operazione 16.7.1 le seguenti tipologie di intervento:

- a) qualificazione e valorizzazione della produzione lattiero-casearia locale, con particolare riguardo alla realizzazione della Toma di Lanzo:
 - miglioramento delle condizioni di conservazione del latte
 - riqualificazione dei locali di caseificazione
 - realizzazione o miglioramento di punti vendita aziendali (all'interno dell'azienda agricola).
- b) valorizzazione delle altre produzioni zootecniche e delle produzioni agricole minori:
 - trasformazione e confezionamento dei prodotti
 - realizzazione o miglioramento di punti vendita aziendali (all'interno dell'azienda agricola).

2.4 Interventi non ammissibili

Ai fini del presente bando, non sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria (intesi come interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti)
- b) interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali
- c) interventi già portati a termine o completamente attuati prima della presentazione dell'istanza di cui al precedente paragrafo 1.5 comma 1
- d) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo
- e) realizzazione di strutture per la vendita diretta dei prodotti agricoli (o di punti vendita comunque denominati) al di fuori dell'azienda agricola.

2.5 Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) ristrutturazione di fabbricati strettamente funzionali allo svolgimento delle attività aziendali di cui al precedente par. 2.3, ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi
- b) acquisto di nuovi impianti tecnologici, nuovi macchinari e attrezzature, ivi comprese quelle informatiche, innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, esclusivamente in coerenza con le tipologie di intervento di cui al precedente par. 2.3
- c) acquisto di elementi di arredo, limitatamente all'allestimento dei punti vendita aziendali
- d) acquisto di furgoni adibiti a trasporto merci per vendita diretta e/o consegna prodotti,

specificamente attrezzati in funzione delle caratteristiche dei prodotti stessi, anche con celle frigorifere o come negozi ambulanti

- e) investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione degli investimenti materiali di cui ai precedenti punti a) e b), nella misura massima del 12% dell'importo riferito a tali investimenti.

2.6 Costi non ammissibili

Non sono considerati ammissibili:

- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente paragrafo 1.5 comma 1
- b) l'acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate
- c) la costruzione di nuovi fabbricati
- d) i contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente (cosiddetti "lavori in economia")
- e) gli investimenti per l'adeguamento a norme obbligatorie
- f) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo
- g) l'acquisto di veicoli e di mezzi di trasporto, ad eccezione di quelli di cui al precedente par. 2.5 lett. d)
- h) l'acquisto di terreni e fabbricati
- i) l'acquisto di animali e la realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie
- j) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono
- k) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e qualsiasi altra imposta o tassa
- l) gli interessi passivi
- m) le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi forniti da soggetti facenti parte del partenariato aderente al Gruppo di Cooperazione
- n) le acquisizioni in leasing.

2.7 Costo minimo e massimo

Fermo restando l'importo massimo di contributo erogabile di cui al successivo par. 2.8, non sono previsti costi minimo o massimo dell'investimento proposto a contributo.

2.8 Tipo e aliquota di sostegno

L'agevolazione prevista è rappresentata da un contributo in conto capitale pari al:

- 70% della spesa ammessa per gli investimenti realizzati da giovani agricoltori in zone di montagna di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- 60% della spesa ammessa per gli investimenti realizzati da giovani agricoltori oppure in zone di montagna di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (quando cioè sia presente una sola delle predette condizioni)

In ogni caso, il contributo effettivamente concesso non può superare l'importo massimo di € 100.000,00.

2.9 Criteri di valutazione

Apposita commissione nominata dalla Giunta dell'Unione, procederà alla verifica delle istanze. Nel caso in cui le risorse assegnate al bando ai sensi del precedente par. 1.2 non siano sufficienti a dare copertura a tutte le domande ritenute ammissibili, i criteri di selezione per la formazione della graduatoria di merito sono i seguenti:

1. Localizzazione degli investimenti (punteggi cumulabili)	Investimenti localizzati in Area D	4 punti
	Investimenti localizzati in aree a tutela ambientale (Rete Natura 2000 e altre aree protette, ex L.R. 19/2015)	2 punti
2. Settore interessato dall'investimento (punteggi non cumulabili)	Investimenti relativi al settore lattiero-caseario	20 punti
	Investimenti relativi ad altre produzioni zootecniche (diverse da quelle riferite al settore lattiero-caseario)	15 punti
	Investimenti relativi alle produzioni agricole minori (diverse da quelle di cui ai punti precedenti)	10 punti
3. Dimensione aziendale (punteggi non cumulabili)	Aziende richiedenti con PS inferiore a 30.000€	8 punti
	Aziende richiedenti con PS tra 30.000€ e 60.000€	5 punti
	Aziende richiedenti con PS superiore a 60.000€	3 punti
4. Coerenza tra l'importo dell'investimento e la dimensione economica aziendale	Investimento per cui viene richiesto il sostegno di importo compreso tra 1 e 2 volte la Produzione Standard aziendale	10 punti
5. Priorità a domande relative a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 1305/2013 (compresi i "prodotti di montagna" ai sensi del Reg. UE 665/2014)	Domande relative a produzioni <u>GIÀ</u> inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (compresi i "prodotti di montagna" ai sensi del Reg. UE 665/2014) o con certificazioni di processo (anche ambientale)	6 punti

665/2014) o con certificazioni di processo (anche ambientale)	Domande relative a produzioni per le quali il richiedente <u>si impegna ad aderire</u> a regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o a certificazioni di processo (anche ambientale)	4 punti
---	---	---------

SEZIONE 3 - SOTTOMISURA 6.1 AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE DA PARTE DI GIOVANI AGRICOLTORI

3.1 Finalità

La sottomisura 6.1 concede un sostegno (Premio di insediamento) ai giovani agricoltori per l'avviamento di imprese, l'insediamento iniziale e l'adeguamento strutturale delle aziende, allo scopo di migliorare la competitività delle aziende agricole favorendo il ricambio generazionale; l'insediamento dei giovani agricoltori dovrà avvenire in qualità di capo (vd. par. 3.2 *Beneficiari*) di un'azienda agricola fisicamente localizzata sul territorio dell'Area Interna Valli di Lanzo (non è sufficiente che si trovi nell'Area Interna la sede legale).

Fermo restando quanto sopra, nell'ambito della strategia di cooperazione definita dall'Area Interna Valli di Lanzo, la sottomisura 6.1 è finalizzata, in particolare, a favorire l'insediamento di giovani agricoltori nel settore lattiero-caseario e nel settore zootecnico.

3.2 Beneficiari

Giovani agricoltori che, al momento della presentazione dell'istanza di cui al precedente paragrafo 1.5 comma 1, hanno una età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) e sono già titolari di una azienda agricola, da non più di 24 mesi. A tale proposito, si precisa quanto segue:

- il richiedente deve avere costituito l'azienda prima della presentazione della domanda di adesione al Gruppo di Cooperazione per l'ottenimento del Premio di insediamento, con apertura della partita IVA (o l'estensione dell'attività all'agricoltura in riferimento ad una partita IVA già attiva, ma relativa ad attività non agricola) non oltre 24 mesi prima della presentazione della domanda medesima
- in caso di insediamento in forma societaria, la stipulazione/modifica degli atti societari dovrà essere avvenuta non oltre 24 mesi prima della presentazione della domanda medesima
- il richiedente inoltre, al momento della presentazione della domanda, dovrà avere già provveduto alla iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA.
- aver costituito il fascicolo aziendale, validato ad una data successiva al 15/04/2022.

Sulla base delle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, il giovane dovrà risultare agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 non oltre 18 mesi dopo la data di ammissione al sostegno della domanda di Premio di insediamento. Entro la data di conclusione della realizzazione del Piano Aziendale (vd. par. 3.3)

l'attività agricola dovrà diventare l'attività principale del giovane, sia in termini di reddito da lavoro che di tempo di lavoro (cioè, indipendentemente dalla zona altimetrica, il reddito ricavato dall'attività nella azienda agricola dovrà rappresentare almeno il 50% del reddito da lavoro complessivo del giovane e il tempo dedicato all'attività nella azienda agricola dovrà rappresentare almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo del giovane).

Il giovane dovrà essere in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, da dimostrarsi in uno dei modi seguenti:

- a) titolo di studio (di scuola superiore o universitario) attinente le materie agrarie
- b) esperienza (documentata con iscrizione previdenziale) almeno triennale quale coadiuvante o subordinato in agricoltura
- c) superamento di un esame presso l'apposita "Commissione capacità professionale" istituita dalla Regione Piemonte.

L'insediamento congiunto di più giovani può avvenire esclusivamente in forma societaria (costituzione di una nuova società o ingresso in una società esistente). In caso di insediamento effettuato da più giovani congiuntamente in una stessa azienda, le condizioni di ammissibilità previste nei diversi paragrafi della Sezione 3 sono riferite a ciascun giovane. Il sostegno all'insediamento sarà concesso, per ogni giovane, a condizioni equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.

3.3 Interventi ammissibili

Fermo restando quanto previsto al successivo par. 3.4, per l'adesione al Gruppo di Cooperazione e per l'ammissione a contributo nell'ambito della sovvenzione globale di cui all'Operazione 16.7.1, l'insediamento di un giovane al posto di un precedente titolare di azienda deve realizzare un effettivo ricambio generazionale ed evitare che l'attuazione della sottomisura 6.1 diventi una spinta alla frammentazione aziendale. Di conseguenza, fermo restando che l'azienda di nuova costituzione deve avere un centro aziendale autonomo e funzionale, occorre prevedere quanto segue:

a) l'insediamento può avvenire in una delle seguenti tre modalità:

a.1) il giovane (o i giovani) rileva un'azienda agricola per intero; in tale caso:

- il cedente può conservare quote minime di superficie, dell'ordine del 10%, oppure parte dei fabbricati
- il cedente deve avere una età superiore a 41 anni al momento della presentazione della domanda (il cedente non deve essere esso stesso in possesso dei requisiti di età per poter essere considerato giovane); vale l'età media dei soci per le società di persone (considerando solo i soci accomandatari per le società in accomandita) e l'età media dei soci amministratori per le società di capitale
- la differenza di età tra il cedente ed il giovane insediante deve essere di almeno 18 anni.

I vincoli di età minima del cedente e di differenza di età tra cedente e insediante sopra riportati non si applicano:

- quando l'azienda rilevata non era condotta da soggetti aventi la qualifica di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto
- quando il cedente è riconosciuto ufficialmente come portatore di una invalidità superiore al 66%, tale da impedire la proficua conduzione dell'azienda agricola.

a.2) il giovane (o i giovani) costituisce una nuova azienda acquisendo terreni e/o fabbricati da una o più aziende; in tale caso, ogni azienda cedente deve mantenere almeno il 70% della dimensione originaria

a.3) il giovane (o i giovani) si insedia in qualità di "capo della azienda" in un'azienda esistente condotta in forma societaria.

Dai vincoli di cui sopra sono escluse le suddivisioni aziendali dovute a successione "*mortis causa*".

b) non è ammissibile al Premio l'insediamento di giovani nell'ambito di società in cui vi sia almeno un socio che abbia già beneficiato della Operazione 6.1.1 del PSR 2014-2020 Regione Piemonte

c) non possono essere ammessi agli aiuti previsti dalla presente sottomisura (qualora il cedente sia in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto):

c.1) il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi"

c.2) la creazione di nuove aziende costituite con l'acquisizione di terreni o fabbricati del coniuge

d) sono escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali (in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto) sia già titolare di azienda agricola individuale ovvero sia socio di una società agricola che confluisca nella costituenda società o che conferisca, alla costituenda società, la totalità o parte dei terreni; è inoltre esclusa dagli aiuti l'ipotesi in cui in una società preesistente, di cui sia socio un coniuge, si insedi in qualità di "capo dell'azienda" (come descritto al punto "Beneficiari") l'altro coniuge.

I giovani beneficiari devono mantenere la posizione di "capo dell'azienda" fino alla scadenza del periodo di impegno alla permanenza in agricoltura (5 anni dalla data di erogazione a saldo del Premio di insediamento). Per lo stesso periodo, l'attività agricola aziendale deve rappresentare per i giovani l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo ottenuto, pena la decadenza dal sostegno.

Per inizio del primo insediamento s'intende la data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo (nel caso di insediamento in forma di titolare unico) oppure la stipulazione/modifica degli atti societari con l'inserimento del giovane (nel caso di insediamento in forma societaria).

Per conclusione del primo insediamento s'intende la data di completamento del Piano Aziendale da parte del giovane agricoltore.

3.4 Tipo di sostegno e costi ammissibili

Il Premio di insediamento viene erogato in conto capitale ai giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, per i seguenti importi:

- € 35.000: insediamento di un solo giovane
- € 45.000: insediamento di un solo giovane in zona di montagna
- € 30.000 per ciascun giovane: insediamento congiunto di due giovani
- € 37.000 per ciascun giovane: insediamento congiunto di due giovani in zona di montagna
- € 25.000 per ciascun giovane: insediamento congiunto di più di due giovani, fino a un massimo di cinque
- € 30.000 per ciascun giovane: insediamento congiunto di più di due giovani, fino a un massimo di cinque in zona di montagna).

Il Premio di insediamento di cui alla sottomisura 6.1 non è cumulabile con altre iniziative di incentivazione alla creazione di nuove imprese.

Considerando che la finalità della sottomisura 6.1 è quella di fornire ai giovani insediati risorse “*per l'avviamento di imprese, l'insediamento iniziale e l'adeguamento strutturale delle aziende*”, il giovane beneficiario (pena la decadenza del Premio concesso) dovrà utilizzare il Premio per la realizzazione del Piano Aziendale, documentando spese effettivamente sostenute per la realizzazione di investimenti materiali di tipo agricolo finalizzati allo sviluppo aziendale, per un importo almeno pari al 50% dell'importo del Premio.

Nel caso di presentazione da parte di un medesimo richiedente giovane sia di una domanda sulla sottomisura 6.1 che di una domanda sulla sottomisura 4.1, le due domande non devono prevedere la realizzazione dei medesimi investimenti (la parte rimasta a carico del beneficiario delle spese che beneficiano del contributo della Misura 4.1 NON potrà essere presa in considerazione per documentare l'utilizzazione del Premio di insediamento).

Potranno essere fatte valere ai fini della Operazione 6.1 spese effettuate a partire dalla data di insediamento, anche prima della presentazione della domanda di Premio.

3.5 Criteri di valutazione

Apposita commissione nominata dalla Giunta dell'Unione, procederà alla verifica delle istanze. Nel caso in cui le risorse assegnate al bando ai sensi del precedente par. 1.2 non siano sufficienti a dare copertura a tutte le domande ritenute ammissibili, i criteri di selezione per la formazione della graduatoria di merito sono i seguenti:

1. Localizzazione dell'insediamento (punteggi cumulabili)	Giovani che si insediano in Area D	4 punti
	Giovani che si insediano in aree a tutela ambientale (Rete Natura 2000 e altre aree protette, ex L.R. 19/2015)	2 punti
2. Settore interessato	Giovani che si insediano in imprese operanti nel	10 punti

dall'insediamento	settore lattiero-caseario	
3. Qualità del Piano aziendale	Domande che hanno un piano aziendale che documenta l'utilizzo di almeno l'85% del Premio di insediamento per spese effettivamente sostenute finalizzate allo sviluppo aziendale	20 punti
	Domande che hanno un piano aziendale che documenta l'utilizzo di almeno il 65% del Premio di insediamento per spese effettivamente sostenute finalizzate allo sviluppo aziendale	15 punti
4. Domande che hanno un piano aziendale orientato allo sviluppo aziendale indirizzato a produzioni rientranti in regimi di qualità o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale.	Domande nelle quali almeno il 25% della spesa prevista dal Piano aziendale è rappresentato da investimenti materiali relativi a produzioni rientranti in regimi di qualità (art. 16 del regolamento (UE) 1305/2013, compresi i "prodotti di montagna" ai sensi del Reg. UE 665/2014 o con certificazioni di processo, anche ambientale) o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale	4 punti

SEZIONE 4 - SOTTOMISURA 6.4 SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE

4.1 Finalità

La sottomisura 6.4 è finalizzata a sostenere le forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari (multifunzionalità), in modo da consentire all'impresa agricola un miglioramento della competitività, il consolidamento della struttura aziendale, l'integrazione del reddito, la sua permanenza sul territorio e il coinvolgimento dei componenti della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali.

Fermo restando quanto sopra, nell'ambito della strategia di cooperazione definita dall'Area Interna Valli di Lanzo, la sottomisura 6.4 è finalizzata, in particolare, all'attivazione di servizi di accoglienza turistica e di servizi didattici rivolti al turista.

4.2 Beneficiari

Agricoltori o coadiuvanti familiari dell'agricoltore che diversificano la loro attività avviando o potenziando attività extra-agricole.

Il richiedente deve essere iscritto all'Anagrafe Agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, validato in data successiva al 15/04/2022.

4.3 Interventi ammissibili

Con riguardo alle finalità specifiche come richiamate al par. 4.1, sono ammissibili al contributo nell'ambito della sovvenzione globale di cui all'Operazione 16.7.1 le seguenti tipologie di intervento:

- a) realizzazione di agriturismi o attivazione di nuovi servizi turistici nell'ambito di agriturismi esistenti
- b) realizzazione di fattorie didattiche
- c) realizzazione di servizi per la somministrazione assistita e non assistita, con particolare attenzione per le iniziative realizzate in aree delocalizzate e/o presso gli alpeggi.

4.4 Interventi non ammissibili

Ai fini del presente bando, non sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria (intesi come interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti)
- b) interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali
- c) interventi già portati a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di partecipazione al Gruppo di Cooperazione.

4.5 Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) ristrutturazione di edifici, manufatti e loro pertinenze, strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di cui al precedente par. 4.3, ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienicosanitari, nel limite massimo del 50% del costo totale dell'investimento
- b) acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e arredi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di cui al precedente par. 4.3
- c) investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione degli investimenti materiali di cui ai precedenti punti a) e b), nella misura massima del 12% dell'importo riferito a tali investimenti.

4.6 Costi non ammissibili

Non sono considerati ammissibili:

- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente paragrafo 1.5 comma 1
- b) l'acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate
- c) la costruzione di nuovi fabbricati

- d) i contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente (cosiddetti “lavori in economia”)
- e) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo
- f) l'acquisto di veicoli e di mezzi di trasporto
- g) l'acquisto di terreni e fabbricati
- h) gli investimenti riferiti ad abitazioni del richiedente o di familiari
- i) l'acquisto di animali e la realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie
- j) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono
- k) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e qualsiasi altra imposta o tassa
- l) gli interessi passivi
- m) le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi forniti da soggetti facenti parte del partenariato aderente al Gruppo di Cooperazione
- n) le acquisizioni in leasing.

4.7 Costo minimo e massimo

Fermo restando l'importo massimo di contributo erogabile di cui al successivo par. 4.8, non sono previsti costi minimo o massimo dell'investimento proposto a contributo.

4.8 Tipo e aliquota di sostegno

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa (in regime *de minimis*), elevato al 50% per gli interventi realizzati da giovani agricoltori o in zone di montagna di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013. In ogni caso, il contributo effettivamente concesso non può superare l'importo massimo di € 100.000,00.

4.9 Criteri di valutazione

Apposita commissione nominata dalla Giunta dell'Unione, procederà alla verifica delle istanze. Nel caso in cui le risorse assegnate al bando ai sensi del precedente par. 1.2 non siano sufficienti a dare copertura a tutte le domande ritenute ammissibili, i criteri di selezione per la formazione della graduatoria sono i seguenti:

1. Localizzazione degli investimenti (punteggi cumulabili)	Investimenti localizzati in Area D	4 punti
	Investimenti localizzati in aree a tutela ambientale (Rete Natura 2000 e altre aree protette, ex L.R. 19/2015)	2 punti
2. Investimenti in zone delocalizzate (alpeggi, malghe, ...)		6 punti

3. Caratteristiche del proponente	Intervento proposto da imprenditore agricolo professionale, sia persona fisica che persona giuridica, singolo o associato	5 punti
4. Carattere innovativo della proposta, rispetto all'area territoriale in cui si realizza	Elevato (la proposta prevede l'attivazione di un servizio totalmente assente nel Comune in cui l'intervento si realizza)	8 punti
	Medio (la proposta prevede l'attivazione di un servizio presente, ma debole nel Comune in cui l'intervento si realizza)	5 punti
5. Capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa rispetto alla situazione ex-ante	Elevato	15 punti
	Medio	10 punti
	Sufficiente	5 punti